



Comune di Tavagnacco

Disciplinare di gara

**GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI
INTERVENTI IDRAULICI A SALVAGUARDIA DEL CORRETTO REGIME IDRAULICO
DEL TORRENTE CORMOR IN COMUNE DI TAVAGNACCO.
CUP J94H15000880007- CIG 773438151C**

Sommario

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1	Documenti di gara	3
2.2	Chiarimenti	3
2.3	Comunicazioni	4
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	4
4.	DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI	5
4.1	Durata	5
4.2	Opzioni.....	5
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
6.	REQUISITI GENERALI	6
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	6
7.1	Requisiti di idoneità	7
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria e Requisiti di capacità tecnica e professionale	7
7.3	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	7
7.4	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	8
8.	AVVALIMENTO	8
9.	SUBAPPALTO	9
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	9
11.	SOPRALLUOGO	11
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	12
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	12
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	13
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	14
15.1	Domanda di partecipazione	14
15.2	Documento di gara unico europeo.....	15
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	18
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA	22
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	22
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	22
19.	APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	23
20.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	24
21.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	24
22.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	26
23.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	26

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. del, del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio, il Comune di Tavagnacco ha disposto di affidare i lavori inerenti interventi idraulici a salvaguardia del corretto regime idraulico del torrente Cormor in Comune di Tavagnacco. CUP J94H15000880007- CIG 773438151C.

L'affidamento avverrà mediante **procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b)** del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) fra 10 (dieci) operatori economici scelti nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, prima dell'indizione della gara a cura del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, tramite l'elenco degli operatori economici presenti nella piattaforma MEPA e abilitati al Bando "Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio" nella categoria "OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica", e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 e 4 lett. a) del Codice.

Tutti i termini previsti dal presente disciplinare di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 03 giugno 1971.

La Stazione appaltante è il Comune di Tavagnacco, Piazza Indipendenza n. 1 fraz. Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco, tel. 0432-577311, Sito internet: <http://www.comune.tavagnacco.ud.it>.

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31, del Codice è il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco - dott. arch. Francesco Marciano.

Il luogo di svolgimento del lavoro si trova nel Comune di Tavagnacco su un tratto del torrente Cormor codice NUTS ITH42.

CIG 773438151C - CUP J94H15000880007

CPV 45246200-5

Si precisa che la presente procedura viene svolta attraverso gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza qualificata Consip, più precisamente utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) istituito da Consip ai sensi dell'art. 36, comma 6, d.lgs. 50/2016 s.m.i.

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente il Comune di Tavagnacco ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio n. 511 del 10.10.2018;
- 2) Lettera di invito
- 3) Disciplinare di gara.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> nell'area riservata alla presente procedura nonché sul MEPA dopo la trasmissione della lettera di invito.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere tramite l'apposita area "Comunicazioni" della RdO on line cui il quesito si riferisce entro e non oltre il 18.01.2019.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite entro il 22.01.2019, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> all'interno dalla procedura di che trattasi.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura vengono effettuate, anche ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, mediante l'apposita area "Comunicazioni" della RdO della presente procedura.

Ai fini della presente procedura ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio area "Messaggi personali" del MEPA.

La stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo del MEPA facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede in sede di Abilitazione o rinnovo della abilitazione ai bandi oggetto della RDO.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la completa funzionalità dell'intervento è data dalla realizzazione dell'opera nel suo complesso.

Il prezzo globale dell'appalto è pari a euro 145.000,00 (I.V.A. esclusa) e risulta così suddiviso:

Importo dei lavori (soggetti a ribasso d'asta)	€ 142.367,78
Di cui costi della manodopera (determinati ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016)	€ 35.591,95
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.632,22
Importo totale dell'appalto	€ 145.000,00

Pertanto l'importo dei lavori a base d'appalto, al netto degli oneri per la sicurezza, è pari a euro 142.367,78.

Ai sensi dell'art. 3 lettere oo-bis), oo-ter) D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. si definiscono le categorie di opere e le relative classifiche di qualificazione di seguito indicate:

Categoria	Lavorazione	Classifica	Importo in Euro
-----------	-------------	------------	-----------------

OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	I	€ 145.000,00
-----	--	---	--------------

Non sono previste categorie scorporabili.

L'appalto è finanziato con fondi regionali.

L'appalto è "a misura" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del Codice.

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 DURATA

Il tempo utile per ultimare dei lavori compresi nell'appalto è di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna degli stessi.

Tale termine decorrerà dalla data di stipula del verbale di consegna dei lavori.

4.2 OPZIONI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti all'art. 106 del Codice.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b) Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:

- attestazione SOA nella categoria OG8, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento generale.
- iscrizione alla camera di commercio per lavorazioni similari alla categoria OG8.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett.**

a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per le A.T.I. di tipo orizzontale oltre al possesso dei requisiti di ordine generale in capo a tutti i soggetti del raggruppamento è richiesto il rispetto di quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 48 del Codice e s.m.i. ultimo capoverso e dall'art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente che i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alla categoria scorporata possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale; a tale proposito i requisiti di qualificazioni richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%; le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicata in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato; nell'ambito dei propri requisiti posseduti la mandataria in ogni caso assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara; i lavori sono eseguiti dai concorrenti

riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale **punto 7.1 lett. a)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) sono consentite modifiche nei limiti di cui all'art. 48 comma 7bis del Codice.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro

tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, il RUP procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 2.900,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale - BANCA DI CIVIDALE SCPA Agenzia di Feletto Umberto - codice IBAN: IT74A0548463741 T20990423098;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento *(nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018 n. 31, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice)*;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sul tratto del torrente Cormor, sito in Comune di Tavagnacco e oggetto dell'appalto è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato entro e non oltre il 16.01.2019. Si precisa che i sopralluoghi non potranno essere effettuati nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2018.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite l'apposita area Comunicazioni della RdO on line della procedura di che trattasi e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: recapito telefonico; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo: nominativo del concorrente; recapito telefonico, recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre il 11.01.2019 ore 12.00.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Trattandosi di appalto inferiore a € 150.000,00, non è previsto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.AC..

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione contenente l'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il MEPA.

L'offerta deve essere inserita nel MEPA entro il termine perentorio impostato a sistema. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal MEPA.

L'ora e la data esatta della trasmissione delle offerte sono quelle registrate dal MEPA

La trasmissione tempestiva dell'offerta rimane ad esclusivo rischio dell'operatore economico e Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa gli eventuali motivi di ritardo nella trasmissione dell'offerta.

L'offerta è composta da:

- a) Busta amministrativa - Documentazione amministrativa;
- b) Busta economica - Offerta economica.

Il mancato inserimento nel MEPA delle buste è causa di esclusione dalla gara.

Si precisa che le buste verranno inserite automaticamente "in un plico Digitale" nel MEPA.

Per la presentazione e trasmissione dell'offerta vedasi altresì la "Guida alla Risposta dell'Impresa alla RDO" predisposta da Consip S.p.A. e disponibile su piattaforma MEPA, nella sezione Help dedicata alle "Guide operative per le Imprese".

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, l'operatore economico può produrre una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata quella precedentemente inviata.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta in sostituzione della precedente. Non saranno ammesse integrazioni alle offerte trasmesse, essendo possibile per il concorrente procedere esclusivamente con la sostituzione della offerta già trasmessa con altra offerta

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi

sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005 dal legale rappresentante degli operatori economici concorrenti (ed eventuali ausiliarie), in qualsiasi forma di partecipazione (singola o associata), ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul profilo della Stazione appaltante nonché trasmessi a mezzo MEPA unitamente all'invito a partecipare alla RDO.

In ogni caso, devono riportare fedelmente tutto quanto previsto dai modelli resi disponibili.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta come riportato a sistema MEPA nel campo denominato "Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)".

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il RUP potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della richiesta del RUP sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- 1) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- 2) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- 3) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 4) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 5) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria il RUP assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il RUP può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico deve inserire nella Busta A (*passo 4 -Documenti di partecipazione ed eventuali allegati*) riferita alla procedura di cui trattasi:

- la domanda di partecipazione compilato in relazione alle diverse forme di partecipazione (modello Allegato 1) sottoscritta digitalmente;
- il DGUE - documento di gara unico europeo compilato in relazione alle diverse forme di partecipazione (modello Allegato 2) sottoscritto digitalmente;
- le dichiarazioni integrative al DGUE (modello Allegato 3) sottoscritte digitalmente;
- le documentazioni a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione sottoscritte digitalmente.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui al modello Allegato 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con **firma digitale** dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla. In tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale).

In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **la domanda di partecipazione deve essere unica** e deve essere **sottoscritta digitalmente**:

1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
3. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore (resa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82 del 07.03.2005 e ss.mm.ii.);
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE elettronico (modello Allegato 2) secondo quanto di seguito indicato. Si precisa che il DGUE elettronico viene messo a disposizione gratuitamente dalla Commissione Europea mediante il servizio web all'indirizzo <https://ec.europa.eu/tools/espdlang=it>.

Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico:

- a) scaricare sul proprio desktop il file in formato .xml denominato "DGUE_Elettronico" modello Allegato 2 alla documentazione di gara;
- b) aprire il link <https://ec.europa.eu/tools/espdlang=it> ed accedere al servizio web di compilazione del DGUE della Commissione Europea in qualità di operatore economico;

- c) selezionare l'operazione "importa un DGUE" e caricare il documento in formato .xml "DGUE_Elettronico" (modello Allegato 2) di cui al punto 1;
- d) compilare il DGUE importato in tutte le sue parti;
- e) esportare il DGUE generato in formato pdf **sottoscriverlo digitalmente** e caricarlo nella sezione dedicata ai documenti amministrativi della specifica RDO (*passo 4 -Documenti di partecipazione ed eventuali allegati*)

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale).

Con tale documento l'operatore economico deve, tra le altre cose, dichiarare:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) "Dichiarazioni integrative al DGUE" di cui al modello allegato 3 nei termini di cui al punto 15.3;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (modello Allegato 5);
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;
- 7) dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria con la quale l'ausiliaria dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali e, consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali costituisce per la stazione appaltante causa impeditiva all'avvio del procedimento di aggiudicazione, autorizza il trattamento dei dati;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Si precisa che in caso affermativo non è necessario indicare l'elenco di eventuali subappaltatori (Parte II, sez. D), in quanto tutte le informazioni integrative relative al subappalto di cui all'art. 105 del Codice e s.m.i. saranno fornite mediante compilazione del modello Allegato 3 "Dichiarazioni integrative al DGUE".

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) "Dichiarazioni integrative al DGUE" di cui al modello Allegato 3 nei termini di cui al punto 15.3;
- 3) PASSOE del subappaltatore

- 4) dichiarazione sottoscritta dal subappaltatore con la quale il subappaltatore dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali e, consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali costituisce per la stazione appaltante causa impeditiva all'avvio del procedimento di aggiudicazione, autorizza il trattamento dei dati;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-C-D). Si precisa che

- a) è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art.80 comma 1 e 2 del Codice e s.m.i., con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi come segue:
- a) Impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
 - b) Società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
 - c) Società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
 - d) Atri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Se la società ha due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche.

Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380- bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 – sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico.

Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 –pcties e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza.

Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.

In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1 del Codice e s.m.i. non deve essere condotta sui membri degli organi Sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

- b) il legale rappresentante dell'operatore economico dovrà indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali

ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.

- c) la dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione parte III dovrà riferirsi anche a decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di Procedura penale;
- d) ai fini della compilazione del riquadro relativo ai "gravi illeciti professionali" l'operatore economico dovrà tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice".

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- 1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- 2. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- 3. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera d'invito.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:

- **solo se sia stata compilata affermativamente la sezione D della parte II del DGUE elettronico:** quali siano le lavorazioni e la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto che, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, intende subappaltare;
- di non incorrere nei motivi di esclusione legati a condanne penali non previsti nel DGUE elettronico: false comunicazioni sociali (lettera b-bis) articolo 80, comma 1, del Codice) e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);
- **solo se sia stata compilata affermativamente la sezione A della parte III del DGUE elettronico:** quali siano i motivi che, ai sensi dell'articolo 80, commi 7, 9 e 10, del Codice

consentono l'ammissione dell'operatore economico anche in presenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice;

- **solo se è stato compilato affermativamente il campo del riquadro C della parte III del DGUE elettronico relativo alla situazione di fallimento o del o concordato con continuità aziendale:** quali siano i motivi che, ai sensi dell'articolo 110 del Codice consentono l'ammissione dell'operatore economico anche in presenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera b) del Codice
- **solo se è stato compilato affermativamente il campo del riquadro C della parte III del DGUE elettronico relativo alla situazione di gravi illeciti professionali:** quali siano i motivi che, ai sensi dell'articolo 80, commi 7, 9 e 10, del Codice consentono l'ammissione dell'operatore economico anche in presenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice
- di non incorrere nei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-ter) g), h), i), l), m del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del lavoro sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 18.12.2013 e successivamente integrato con deliberazione giuntale n. 9 del 30.01.2015, disponibile accedendo al link http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/GC_14_PTPCT_2018-2020_con%20allegati.pdf/view e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- **(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di aver preso visione dei luoghi;
- di accettare l'eventuale consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, su richiesta della Stazione Appaltante nei modi e alle condizioni previste dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

- di aver effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali e, consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali costituisce per la stazione appaltante causa impeditiva all'avvio del procedimento di aggiudicazione, autorizza il trattamento dei dati.

Le suddette dichiarazioni e potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ed inseriti nella Busta A (*passo 4 -Documenti di partecipazione ed eventuali allegati*) riferita alla procedura di cui trattasi.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- **(solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Originale informatico o copia informatica autentica (resa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82 del 07.03.2005 e ss.mm.ii.) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento;
- c. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- d. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.3.4 Ulteriori precisazioni

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dal MEPA.

Si precisa che la verifica della firma digitale su MEPA potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata con ogni idonea modalità dalla stazione appaltante.

Al fine di facilitare le operazioni di verifica della firma, l'operatore economico straniero è invitato a indicare nuovamente le modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella Busta A (*passo 4 -Documenti di partecipazione ed eventuali allegati*).

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA

L'inserimento dell'offerta economica passa necessariamente, pena l'esclusione, per la compilazione a video del ribasso percentuale sull'importo a base di gara, calcolato al netto di Iva e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice (che devono essere ricompresi nel valore complessivo dell'offerta economica) e per l'inserimento, pena l'esclusione, dopo averli sottoscritti digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1 nella busta economica di un documento che dichiara quali siano i costi della manodopera, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice modello allegato 4 "Integrazione all'offerta economica".

Saranno prese in considerazione fino a due (2) cifre decimali.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 e 4 lett. a) del Codice ed in particolare l'appalto verrà aggiudicato all'operatore economico che avrà presentato il ribasso percentuale più alto.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute saranno svolte in modalità telematica.

La prima seduta avrà luogo il giorno 4.02.2019 alle ore 11.00. Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la stazione appaltante comunicherà le date delle successive sedute per lo

svolgimento delle operazioni di gara mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> all'interno della procedura di che trattasi.

Le operazioni di gara verranno svolte in sedute successive.

Le operazioni per il controllo della documentazione amministrativa saranno svolte dal RUP.

Nel corso della prima seduta si procederà nell'ordine:

- alla ricognizione dei “pliche digitali” pervenuti entro i termini previsti;
- all'apertura dei pliche medesimi;
- all'apertura della “Busta Amministrativa” di tutte le offerte presentate entro i termini, procedendo ad una immediata valutazione circa il possesso dei requisiti soggettivi e tecnico- professionali dei concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, e all'accertamento che i documenti siano stati presentati con le modalità richieste e con i contenuti necessari ai fini dell'ammissione del concorrente alla fase di apertura della Busta Economica.

Qualora il soggetto titolato al controllo della documentazione amministrativa verifichi carenze di qualsiasi elemento formale, lo stesso, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 83 del Codice e del paragrafo 14 del presente disciplinare, potrà invitare il concorrente a regolarizzare, completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione contenuta nella “Busta Amministrativa”, assegnando un termine perentorio. Tali richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità “Comunicazioni della RDO on line”.

In tal caso, il RUP, il seggio di gara dichiarerà chiusa la seduta aggiornando la stessa ad una nuova data.

A conclusione dell'esito della valutazione dei requisiti di partecipazione, la stazione appaltante pubblicherà ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e per gli effetti di cui all'art. 120 del codice del processo amministrativo, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni nell'ambito della procedura di affidamento, dandone contestualmente avviso ai concorrenti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il RUP, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta economica, alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare ed alla valutazione delle offerte che potrà avvenire anche in successiva seduta, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino la stessa offerta, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, l'operatore economico potrà essere escluso per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La stazione appaltante adotta i provvedimenti di esclusione da comunicarsi ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, ai candidati e agli offerenti esclusi.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata secondo uno dei criteri di cui al comma 2 del suddetto articolo. L'esclusione automatica non trova applicazione qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci (art. 97, comma 8, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Ai fine dell'applicazione del criterio per determinare l'anomalia il MEPA esegue un sorteggio casuale di uno degli algoritmi esistenti per il calcolo della offerta anormale e ne restituisce il risultato.

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, la stazione appaltante non procede alla determinazione della soglia di anomalia), riservandosi, in ogni caso, la facoltà di verificare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP, mediante la funzionalità "Comunicazioni" della RDO on line, richiede al concorrente la presentazione, mediante la funzionalità "Comunicazioni" della RDO on line delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro la stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP/responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ed adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà non aggiudicare l'appalto nel caso in cui siano state presentate meno di tre offerte così come si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida purché ritenuta conveniente e congrua.

La stazione appaltante procederà, Ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice alla verifica dei requisiti generali e speciali sull'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai

subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 10 del Codice, il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dal MEPA e contiene i dati della RDO inviata e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva. La stazione appaltante provvede a sottoscrivere digitalmente il contratto solo dopo aver ricevuto, con le modalità di cui al paragrafo 2.3 del presente disciplinare, copia del Mod. F23 che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, inerente il contratto, (fatti salvi i casi di esenzione).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del lavoro.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (importo presunto pari a € 16,00).

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario trasmette a mezzo MEPA prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Udine, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Contro il bando, il presente disciplinare di gara ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d'Italia 7, 34121 Trieste, Tel. 040/6724711 - Fax 040/6724720, entro i termini indicati dal d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.lgs. 18.05.2018 n. 51, dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE, i dati personali forniti dall'interessato per l'affidamento dell'appalto saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dal Comune di Tavagnacco e dagli Enti ed Operatori Economici che svolgono servizi ausiliari per funzionamento dello stesso esclusivamente per svolgere le finalità istituzionali, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino e i suoi diritti.

Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e saranno diffusi nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative.

All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE e conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l'opposizione allo stesso. Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati ha come finalità l'affidamento dell'appalto e successiva esecuzione dell'appalto stesso ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e il loro conferimento è obbligatorio ai fini dell'affidamento del servizio e della successiva gestione del contratto.

Il loro eventuale mancato conferimento costituisce per dal Comune di Tavagnacco causa impeditiva all'ammissione dell'operatore economico alla procedura.

I dati raccolti potranno essere trattati anche ai fini dell'aggiudicazione delle altre gare promosse dal Comune di Tavagnacco e per la gestione successiva dei relativi contratti oltre che per finalità statistiche.

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo adeguato a evidenziare e tracciare l'avvenuto affidamento dell'appalto e la successiva gestione del contratto, e a consentire i controlli e le verifiche previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Tavagnacco, rappresentato dal Sindaco pro - tempore: arch. Gianluca Maiarelli

Piazza Indipendenza 1, 33010 Feletto Umberto (UD)

Tel.: +39 0432 577111

e-mail: sindaco@comune.tavagnacco.ud.it

PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è

- a) per il Comune di Tavagnacco è lo Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto, Corso Vittorio Emanuele II, 54 - 33170 Pordenone (PN);
- b) per gli Enti ed Operatori Economici che svolgono servizi ausiliari per funzionamento dei Comuni di Tavagnacco, il soggetto specificatamente individuato dallo stesso.

Responsabile del trattamento dei dati è:

- a) per il Comune di Tavagnacco il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio - Piazza Indipendenza n. 1 - 33010 Tavagnacco (UD)
Tel.: +39 0432/577364
e-mail: ll.pp@comune.tavagnacco.ud.it
PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it

- b) per gli Enti ed Operatori Economici che svolgono servizi ausiliari per il funzionamento dei del Comune di Tavagnacco, il soggetto specificatamente individuato dall'Ente ed Operatori Economici stessi.